



Centrale Unica di Committenza dell'Acquese

Provincia di Alessandria

Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Orsara, Masone, Mele, Ponzone,
Rossiglione, Sezzadio, Serravalle Scrivia, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Acqui Terme, li 18/09/2023

Prot. Gen 20869

Spett.le Operatore Economico

Propria Sede

LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: STAZIONE APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI ACQUI TERME. AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME” CUP B19J21002260001 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA – CIG A0034DE16F

PREMESSE E INFORMAZIONI GENERALI (da leggere attentamente)

L'INTERA PROCEDURA VERRA' ESPLETATA IN MODALITA' TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART.25 DEL D.LGS N. 36/2023

LE PREVISIONI DELLA PRESENTE LETTERA DI INVITO CHE FUNGE ANCHE DA DISCIPLINARE PREVALGONO, IN CASO DI DIFFORMITÀ, SU QUELLE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ai fini della presente lettera di invito e disciplinare di gara si intende per **Codice dei contratti pubblici oppure per Codice**, il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 avente ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

per Decreto Semplificazioni la Legge 11/09/2020 n.120 così come modificata dal Decreto legge 31 Maggio 2021 n.77 convertito nella legge n.108/2021 - **Decreto semplificazioni bis - entrambi avente titolo Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**;

Per gli aspetti non disciplinati, trovano applicazione le disposizioni della legge 241/1990 e s.m.i. e il Codice civile.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- l'Allegato 1, rev.2 - 10160/21 alla Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea relativa all'approvazione della valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano del 8 luglio 2021, ove viene espressamente previsto, per garantire l'assolvimento del principio del DNSH, il divieto di realizzazione di interventi che prevedano l'acquisto e l'installazione di caldaie a condensazione a gas;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante "Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti", che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II, avente ad oggetto: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)";
- la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, Ufficio II, avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- il Decreto di finanziamento relativo al finanziamento per "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" in cui si definiscono i criteri per i progetti da finanziare;
- l'articolo 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ai sensi del quale sono assegnati ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, recante "Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale";
- l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 rubricato "Revoche e controlli";
- l'articolo 20, del Decreto-legge del 6 novembre 2021, n.152 recante: "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" rubricato "interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 17";
- il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 2 aprile 2021, recante l'approvazione del modello informatizzato di presentazione delle proposte progettuali;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 27/05/2021 ad oggetto "Assegnazione ai comuni di contributi per investimento progetti di rigenerazione urbana ai sensi del D.P.C.M. del 21/01/2021 - approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica" è stato approvato il progetto di fattibilità denominato INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME. CUP B19J21002260001, per l'importo complessivo di quadro economico pari ad Euro 600.000,00;
- con il suddetto progetto il Comune di Acqui Terme si è candidato ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, del summenzionato contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana;

VISTO ALTRESI':

- la ricezione delle proposte progettuali complete della descrizione dell'opera, della tipologia di intervento suscumbibile in una delle tre casistiche previste dall'art. 3 comma 1 DPCM del 21 gennaio 2021, del Codice Unico di Progetto (CUP), delle informazioni anagrafiche inerenti il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Soggetto attuatore, delle dichiarazioni che risultano essenziali ai fini della legittimazione alla richiesta, del costo complessivo dell'opera, con eventuale dettaglio dei costi per spese di progettazione, del cronoprogramma dei lavori e del piano dei costi, dell'indicazione, in caso di finanziamento parziale, degli Enti finanziatori e della quota parte co-finanziata;

- l'assegnazione delle risorse avvenuta con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2021, ai soggetti attuatori - rigenerazione urbana - per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022";

DATO ATTO CHE l'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l'anno 2023 - secondo semestre, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto;

CONSIDERATO CHE alla preassegnazione ha avuto accesso anche l'intervento in oggetto rientrante nella misura M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana): contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021) per un importo complessivo di € 60.000,00 Iva compresa;

CONSIDERATO CHE in applicazione della suddetta preassegnazione l'importo complessivo dell'intervento ammonta, ad oggi, a € 660.000,00;

VALUTATO CHE l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME" (CUP B19J21002260001) è, insieme agli altri tre progetti proposti in sede di richiesta del contributo per opere pubbliche di rigenerazione urbana ai sensi degli artt. 42 e 43 della legge 169/2019 e del DPCM del 21 gennaio 2021, di notevole interesse e importanza per la crescita della città di Acqui Terme, in quanto gli interventi si pongono come obiettivo lo sviluppo e la riqualificazione di aree collocate idealmente lungo l'asse NORD SUD, asse storico e di primaria importanza per Acqui Terme, la cui rigenerazione porterà ad un completo rinnovo del tessuto urbano mediante un sistema di interventi coordinati.

Il progetto prevede di riqualificare e aprire alla collettività una nuova area, andando proseguire l'obiettivo di riqualificazione, oltre che dell'intero assetto urbano, del quartiere, al fine di riconnetterlo con il contiguo tessuto urbano e con le altre attrattive della zona. La zona infatti, separata dal resto della città dal fiume Bormida e ad essa collegata dal Ponte Carlo Alberto, è stata un fulcro importante per la vita sociale: già dal secolo XV vi sorsero i primi stabilimenti termali e da fine '800 ha vissuto il periodo più fulgido del termalismo acquese che durerà fino alla seconda guerra mondiale. Nella zona furono infatti realizzati o potenziati nuovi stabilimenti termali, teatri, casinò, ecc il tutto per animare la vita sociale, e venne anche costruita quella che, per lungo tempo, resterà la più vasta piscina d'Europa.

Dal dopoguerra sia l'attività delle terme che le industrie e attività locali hanno visto un graduale rallentamento: un'inversione di tendenza, nell'ambito termale, che continua a registrarsi ancora negli ultimi anni, portando la zona ad essere sempre più vissuta quale semplice quartiere periferico, con la conseguente chiusura di attività commerciali, ed essere sempre meno attrattiva per i cittadini, nonostante



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



le sue grandi potenzialità. Nel 2009 è stato realizzato il Centro Congressi, che ha conferito forte peso urbanistico alla zona, ma tutta l'area non ha più raggiunto gli splendori dei primi del '900.

Finora si è registrata la mancanza di un progetto di disegno urbano che colleghi e uniformi i temi presenti (Antiche Terme, Centro Congressi, Piscine) in una visione di insieme coerente e razionalizzata e che richiami l'attenzione dei cittadini affinché la zona venga nuovamente vissuta e "sentita". Il nuovo spazio pubblico, pertanto, oltre a migliorare la qualità del decoro urbano, andrà a valorizzare ulteriormente il polo dell'area congressuale: una piazza pedonale che farà da fulcro per gli accessi alle Antiche Terme, al Centro Congressi e alle Piscine e renderà la zona sia più vivibile e godibile da parte della cittadinanza che appetibile per la fruizione turistica. Un nuovo spazio aggregativo nel quartiere per il rilancio delle attività, spazio di ritrovo o di sosta, anche in attesa degli eventi che si svolgono negli edifici circostanti. L'idea progettuale è quella di creare uno spazio attrezzato con forma ad anfiteatro, al fine di consentirne l'utilizzo anche per performance, concerti o come percorso espositivo outdoor, ecc: tutti eventi che conferiranno alla piazza una vocazione artistica e culturale caratterizzando fortemente l'area.

Verranno inoltre recuperati, modificati e valorizzati i percorsi, sia pedonali che veicolari, che caratterizzano l'area, oltre a recuperare e ottimizzare il percorso di ingresso del Centro Congressi e il collegamento del medesimo con i vicini parchi urbani, sia esistenti che da realizzare. Inoltre, si andranno a risolvere la situazione di forte degrado in cui verte l'area oggi, mediante una risistemazione generale delle cordolature esistenti e della pavimentazione esistente totalmente irregolare. L'intento è quello di rivalorizzare l'intera area e integrarla al meglio al nuovo progetto della piazza-anfiteatro.

VISTA nell'ambito del progetto di INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME. CUP B19J21002260001 la Determinazione Dirigenziale n. 423 del 29/06/2023 di aggiudicazione al costituendo RTP MARENCO - PACE con capogruppo l'Arch. Ivano Marengo con studio in Acqui Terme, Via Biorci 7 - PIVA 01922270069 dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione fino a livello esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e CRE;

CONSIDERATO che il progetto definitivo/esecutivo redatto dal costituendo RTP MARENCO - PACE, acquisito agli atti in data 05/07/2023, prevede un costo dell'opera superiore rispetto allo studio di fattibilità approvato, seppur rientrando all'interno del Quadro Economico di spesa, con un aumento dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- aumento dei prezzi intervenuto nel periodo intercorso tra la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e la redazione del progetto definitivo;
- alla natura del finanziamento PNRR - M.5, C.2 I. 2.1 che impone la progettazione nel rispetto dei principi D.N.S.H;

ESAMINATO il progetto definitivo/esecutivo relativo all'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME - CUP B19J21002260001;

DATO ATTO che il quadro economico dell'intervento prevede una spesa per i lavori pari a Euro 489.078,22, di cui Euro 483.493,89 relativi ai lavori soggetti a ribasso ed Euro 5.584,33 relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'amministrazione pari ad Euro 170.921,78, per complessivi Euro 660.000,00;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



DATO ATTO CHE con DGC n. 262 del 06/07/2023 si è disposto di approvare il progetto relativo all'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME - CUP B19J21002260001 predisposto dal costituendo RTP MARENCO- PACE dell'importo complessivo di € 660.000,00, di cui Euro 489.078,22 quale importo lavori comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 5.584,33;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 16994 del 20/07/2023 il Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE ha disposto la proroga dei termini fissando l'aggiudicazione dei lavori al 30/09/2023;

VISTO quanto disposto dall'art. 225 comma 8 del d.lgs 36/2023 secondo cui *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”..;*

VISTO l'art. 226 comma 1 del d.lgs 36/2023 che stabilisce che *“il decreto legislative 18 aprile 2016 n. 50 è abrogato dal 1 luglio 2023”*

VISTO, altresì, l'art. 14 del decreto legge 24/02/2023 n. 13 convertito con modificazione dalla legge 21/04/2023 n. 41 secondo cui *“...limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo le disposizioni di cui agli articoli 1,2... del decreto legge 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020...”;*

DATO ATTO, in applicazione delle disposizioni sopra citate, di ritenersi applicabili alla presente procedura le disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica introdotte dalla legge 120/2020 e dal dl 77/2021 per quanto attiene alla fase di affidamento rinviando alle disposizioni del nuovo codice da ritenersi comunque applicabili in via generale;

CONSIDERATO CHE l'art. 1 comma 2 della b)della legge 120/2020 prevede per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, l'espletamento di una procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

DATO ATTO CHE l'Amministrazione di Acqui Terme, con determina a contrarre n. 500 del 04/08/2023 ha delegato la CUC dell'Acquese ad effettuare un'indagine di mercato diretta all'individuazione di operatori economici qualificati disponibili all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) della legge 120/2020 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE il suddetto Avviso, pubblicato sulla piattaforma in data 08/08/2023, prevedeva la valutazione di criteri preferenziali legati al fatturato, ai lavori analoghi eseguiti e al numero medio di personale al fine di individuare gli operatori minimi (5) da invitare alla successiva procedura di gara, riservandosi in base ai tempi del finanziamento di invitare un numero aggiuntivo di operatore in applicazione di criteri ulteriormente dettagliati nel suddetto Avviso;

VISTA la determina CUC n. 73 del 15/09/2023 con la quale, in merito alla MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME" CUP B19L21002260001 si rileva quanto segue:

- alla scadenza prevista per le ore 9:00 del giorno 31/08/2023 sono pervenute n. 13 domande corredate delle informazioni richieste dall'Avviso per eseguire la scelta degli operatori da invitare;
- tenuto conto delle scadenze imposte dal finanziamento e dalla tipologia dell'intervento da eseguire, si ritiene di avviare una successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori con n. 5 operatori che risultano individuati in applicazione dei criteri indicati nell'Avviso a norma del quale:

Gli operatori minimi (5) da invitare alla procedura negoziata saranno così individuati:

*Dalla graduatoria di cui alla lettera a) saranno individuati **due** operatori con il primo, il secondo maggior valore per fatturato che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori);*

*Dalla graduatoria di cui alla lettera b) saranno individuati i **due** operatori con il primo e secondo maggior valore per lavori eseguiti nella categoria prevalente (purché superiori all'importo a base di gara), che saranno invitati alla procedura negoziata (2 operatori):*

*Dalla graduatoria di cui alla lettera c) sarà individuato il **primo** operatore con il maggior numero medio di personale (**un** operatore);*

come risulta dal verbale di selezione approvato con il sopra citato dal quale risultano i nominativi degli operatori da invitare e che, per motivi di riservatezza risulta agli atti della pratica;

PREMESSO CHE:

- con delibera Giunta Comunale nr.220 del 3/12/2015 il Comune di Acqui Terme che agisce in qualità di Comune capofila, ha incardinato nella propria struttura organizzativa, l'Unità speciale Centrale unica di committenza che ha sede nei locali dell'Ufficio Tecnico LL.PP. presso il palazzo comunale di Piazza Levi 12;
- con convenzione rep. n.10292 del 23/12/2015, fra i Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo, è stata costituita ex art.33 comma 3 bis del D.lgs n.163/2006 e smi, la centrale unica di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



committenza denominata " CUC dell'Acquese", per la centralizzazione dell'attività contrattualistica, poi ampliata come sopra esplicitato;

- *con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 29 in data 18/02/2016 è stato approvato il protocollo operativo della CUC dell'Acquese con il quale vengono disciplinate l'organizzazione ed il funzionamento della CUC ed il suo modello gestionale;*
- *con delibera del Comune di Acqui Terme - G.C. nr. 191 in data 19/08/2021 si è disposto l'adeguamento del protocollo operativo della CUC dell'Acquese approvato con la sopra citata delibera 29/2016;*

RILEVATO che per quanto concerne il procedimento relativo all'affidamento dei lavori di cui trattasi con determina Ufficio Tecnico n° 598 del 18/09/2023 che costituisce autorizzazione a contrarre, il Comune di Acqui Terme, ha disposto di:

- di prendere atto della determina CUC n. 73 del 15/09/2023;
- di indire, pertanto apposita procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b. legge 120/2020, in virtù di quanto disposto dall'art. 14 DL. 24/02/2023 n. 13, con i 5 operatori qualificati indicati in applicazione dei criteri selettivi indicati nella manifestazione di interesse il cui elenco risulta indicato nel verbale agli atti della pratica per motivi di riservatezza PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME CUP B19J21002260001 con applicazione del minor prezzo e soglia di anomalia per un importo a base di gara di € 483.493,89 a cui aggiungere oneri di sicurezza per € 5.584,33 non soggetti a ribasso;
 - di approvare l'elenco dei soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alla previa manifestazione di interessi dando atto che, per motivi di riservatezza, il suddetto elenco non viene allegato ma risulta agli atti della pratica;
 - di delegare la Centrale unica di Committenza CUC dell'Acquese, allo svolgimento della successiva ed eventuale procedura negoziata di gara senza previa pubblicazione del bando per conto del Comune di Acqui Terme attraverso l'utilizzazione della piattaforma: appaltiacquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) fino all'aggiudicazione;

VISTA inoltre la determina CUC dell'Acquese n. 74 del 18/09/2023 di approvazione atti definitivi di gara;

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione della piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet:

<https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito;

N.B.: per ulteriori indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si rimanda allo specifico paragrafo del disciplinare di gara all'uopo dedicato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



La Piattaforma è normalmente accessibile 24 ore su 24. Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche.

I servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica. Il suddetto servizio viene svolto per il tramite degli uffici comunali i cui riferimenti telefonici sono indicati all'interno della suddetta Piattaforma nella sezione Help Desk.

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL'ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Alice bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Orsara, Ponzzone, Rossiglione, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Strevi e Terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 e 63 D.Lgs. 36/2023. – **Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 e allegato II.a D.Lgs. 36/2023 per progettazione e affidamento lavori livello L1 e per servizi e forniture livello SF1**

INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme.

PUNTI DI CONTATTO: Per informazioni sugli atti di gara: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770236-770231 email: tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: acqui.termes@cert.ruparpiemonte.it. Dott.ssa SIMONA RECAGNO Responsabile Tecnico - CUC dell'Acquese.

DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA DENOMINAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA PROCEDURA COMUNE DI ACQUI TERME (AL) C.F. e P.I.: 00430560060. Piazza Levi 12 **PUNTI DI CONTATTO:** Ufficio Tecnico LL.PP. Per informazioni di carattere tecnico: ING. ANTONIO ODDONE Telefono 0144/770235 email: ufficio_tecnico@comune.acquiterme.al.it;

Il Responsabile Unico di Progetto- RUP- ai sensi dell'art.15 del D.lgs n.36/2023 è il Dirigente Servizi Tecnici Ing. Antonio Oddone.

Il Responsabile del sub-procedimento di gara è la Dott.ssa Simona Recagno del Comune di Acqui Terme in qualità di Responsabile CUC dell'Acquese.

A seguito dell'aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione sarà gestita direttamente dal Comune di Acqui Terme.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Suddivisione in lotti: NO A sensi dell'art.58 del D.lgs n.36/2023.. La gara non prevede una suddivisione in lotti funzionali, essendosi valutato che il lotto unico assicura un miglior coordinamento ed una più efficace programmazione delle lavorazioni.

L'intervento dovrà essere svolto con le modalità descritte analiticamente nei documenti di gara allegati e di quanto specificatamente normato nei punti seguenti, i quali, con il presentare offerta vengono integralmente accettati dal concorrente e costituiranno vincolo contrattuale per l'aggiudicatario.

La documentazione di gara comprende:

- Lettera di invito/disciplinare di gara
- Patto di integrità del Comune di Acqui Terme
- Modello di istanza di partecipazione
- Modello offerta economica
- Modello DGUE editabile Progetto esecutivo integrale.

La presente lettera di invito che costituisce anche disciplinare di gara viene predisposta da questa Amministrazione aggiudicatrice in quanto iscritta all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 e 63 D.Lgs. 36/2023. – Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 e allegato II.a D.Lgs. 36/2023 per progettazione e affidamento lavori livello L1 e per servizi e forniture livello SF1.

In considerazione di ciò gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.159 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica..

Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su “Visualizza scheda” è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.

CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà esplicitarli utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 2 giorni lavorativi prima rispetto alla data di presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica

nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Qualora i chiarimenti o le informazioni attengano ad aspetti di natura tecnica la CUC dell'Acquese provvederà ad acquisire la risposta dal tecnico incaricato dal Comune di Acqui Terme nei tempi occorrenti.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare la CUC dell'Acquese al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione di gara.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la CUC dell'Acquese e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento "Guida alla presentazione delle offerte telematiche") e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti", presente sul sito [https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione"informazioni"](https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/sezione), sotto sezione "accesso area riservata").

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Centrale di Committenza si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione;

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del Codice nonché del D.lgs n.82/2005, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Diversamente la CUC dell'Acquese declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area riservata del portale appalti".

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Viste le premesse, con la presente lettera di invito, a seguito della determine del Comune di Acqui Terme, quale determina contrarre Ufficio Tecnico nr. 598 del 18/09/2023 e successiva determina CUC dell'Acquese nr. 74 del 18/09/2023 di approvazione atti di gara, viene indetta apposita procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ex art.1 comma 2 lett.b della legge n.120/2020 così come modificata dalla legge 108/2021 in virtù dell'art. 14 DL24/02/2023 n. 13 fra n.5 Ditte concorrenti, , individuate dal Comune di Acqui Terme previa manifestazione di interesse gestita dalla Centrale unica di committenza dell'acquese in applicazione di criteri ivi indicati

CODESTO SPETTABILE OPERATORE ECONOMICO :

Se interessato è invitato a presentare offerta, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate nelle norme comuni di gara (disposizioni di "lex specialis" della procedura negoziata) fissate nella presente lettera di invito;

Pertanto è invitato a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e del Capitolato speciale di appalto ed alle condizioni che seguono;

SEZIONE II OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA: I lavori consistono essenzialmente nell'esecuzione a corpo di tutto quanto occorrente per realizzare nell'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per eseguire l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANTICHE TERME CUP l'adeguamento sismico della Scuola media Loc. Ronco Via Romitorio, 108 CUP B19J21002260001 "

.Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli. L'esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Le opere sono meglio descritte e specificate nella relazione tecnica ed illustrativa e negli altri elaborati del progetto esecutivo.

Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del Codice Civile.

2.2 TIPOLOGIA DELL'APPALTO: Appalto di lavori ad oggetto la solo esecuzione

2.3 NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI: Il contratto è stipulato **a corpo**.

Ai sensi dell'art.120 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche al contratto di appalto previste nei documenti di gara in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tali modifiche non comporteranno alterazioni alla natura generale del contratto.

E' POSSIBILE UTILIZZARE I RIBASSI D'ASTA NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLA NORMATIVA DI SETTORE E DEL PRINCIPIO APPLICATO CONTABILE CONCENENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA PUNTO 5.4.10 ALEGATO 4/2 DEL D.LGS 118/2011.

LE ECONOMIE DI GARA SONO UTILIZZATE FINO ALLA COMPLETA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO PER GLI INTERVENTI DERIVANTI DALLA REVISIONE PREZZI PREVIA RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

I lavori come sopra individuati, **devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do No Significant Harm)** in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel **REGIME - 2**: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente.

Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le seguenti Schede Tecniche: **Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica.**

Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del principio del DNSH e pertanto l'Appaltatore in sede di offerta dovrà impegnarsi a seguirle in maniera precisa e puntuale.

Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Speciale d'appalto.

Il contratto sarà soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

2.4 VALORE STIMATO DELL'APPALTO: L'importo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta ad Euro **IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI : € 489.078,22** al netto dell'IVA

Di cui :

per lavori a base d'asta € 483.493.89 al netto dell'IVA

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.584.33 al netto dell'IVA

il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata che farà seguito alla presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore economico invitato e giudicato migliore.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo

Ai sensi dell'art.41 del D.lgs n.36/2023 si evidenzia che l'incidenza della manodopera è stata stimata in Euro 152.130,53 (31.106 %) sull'importo complessivo

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D:lgs 36/2023 nell'offerta economica l'operatore indicherà, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Si precisa ex art.58 D.lgs n.36/2023 e smi che il progetto NON è stato suddiviso in lotti funzionali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Da crono programma tecnico-finanziario la Stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi della facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto ex art.8 comma 1 lett.a) della legge n.120/2020.

2.5 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 100 e allegato II.12 al D.lgs 36/2023, lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE:

CAT.OG.3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE
CATEGORIA PREVALENTE – Classifica II **€ 308.717,43**

CATEGORIA SCORPORABILE

CAT.OS.6 FINITURE DI OPERE GENERALE E MATERIALI LIGNEI PLASTICI METALLICI E VETROSI Classifica I

CATEGORIA SCORPORABILE SIOS **€ 174.776,46**
Oneri di sicurezza **€ 5.584,33**

VALORE COMPLESSIVO APPALTO

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

OPERE A CORPO

Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso € 5.584,33

DESCRIZIONE CATEGORIE DI OPERE	
CAT.OG.3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE CATEGORIA PREVALENTE – Classifica II	€ 308.717,43 subappaltabile: SI fino al 49,99% ai sensi art. 119 del D.lgs n. 50/2016 e smi. Avvalimento: SI
CAT.OS.6 FINITURE DI OPERE GENERALE E MATERIALI LIGNEI PLASTICI METALLICI E VETROSI Classifica I CATEGORIA SCORPORABILE SIOS	€ 174.776,46 subappaltabile: SI al 100% Avvalimento: SI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4, Codice cit., per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



categorie di opere specializzate e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto precedente. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente In ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 che possono essere subappaltate nel limite massimo del 49,99%. **Si precisa che per le medesime ragioni legate alle specifiche caratteristiche dell'appalto e all'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le lavorazioni pur subappaltabili non possono, ai sensi dell'art. 119 comma 17 D.lgs. 36/2023 formare oggetto di ulteriore subappalto.**

2.6 TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI: Termine di esecuzione dei lavori: giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, nel caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. V. art. 1.3.1 Capitolato speciale.

SI PRECISA CHE ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, poiché avente carattere semplificatorio deve ritenersi applicabile alla procedura in oggetto l'art. 8, D.L. n. 76/2020 il cui vigore fino al 31/12/2023 è stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, a tenore del quale “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza/ l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti”.

2.7 CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA

Come da capitolato speciale di appalto art.1 il progetto, anche in riferimento alle indicazioni contenute nel capitolato – parte tecnica - capitolato è stato redatto nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla disciplina del Decreto 23 giugno 2022 n. 256, relativo ai criteri ambientali minimi per l'edilizia.

All'interno del progetto sono infatti stati inseriti i prodotti rispondenti ai criteri contenuti nella sezione 30 “Componenti edilizi rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) ai quali l'Appaltatore dovrà attenersi nella esecuzione del contratto.

L'appaltatore deve programmare l'esecuzione delle attività affidate fornendo il personale necessario per il rispetto del cronoprogramma, anche formando più squadre di lavoro che lavorino contemporaneamente. I prezzi d'appalto si intendono già compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.

Inoltre essendo il presente intervento finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Essendo il presente intervento finanziato dal PNRR come previsto dall'art. 47, comma 4 del D.L. 77/2021, con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si precisa che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere di natura edile, anche di elevata complessità che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere. Precisando che in sede progettuale si sono rispettati gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH, l'affidatario dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea perseguendo gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH, in quanto l'opera è finanziata dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M5C2I2.1

2.8 FINANZIAMENTO L'intervento nel suo complesso è finanziato come segue: - € 660.000,00 risulta interamente FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA anche attraverso il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, anno 2023 - secondo semestre.

Pertanto alla procedura di gara ed al relativo contratto, per quanto non previsto dal presente invito/disciplinare, si applicano le specifiche norme speciali e/o derogatorie previste per gli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Piano Nazionale interventi Complementari (PNC) nonché con altri programmi cofinanziati con fondi strutturali europei (D.L. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021).

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito all'articolo 1.5.2, nel capitolato speciale raggiungano un importo non inferiore a Euro 145.000,00= (Euro centoquarantacinquemila/00) al netto della ritenuta.

E' prevista l'erogazione di un'anticipazione 20 per cento dell'importo contrattuale con le modalità previste dall'art. 1.5.1 del capitolato speciale

2.9 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHE' DI INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Per quanto riportato al precedente punto 2.7), il presente affidamento è afferente in parte ad un investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 ("PNRR"), pertanto, trovano applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato "Pari opportunità e inclusione

lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” e successive linee guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Ergo, ai fini della partecipazione alla procedura, agli operatori economici che verranno invitati sarà richiesto l’impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre, in sede di offerta, quanto richiesto dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021. ed in particolare: a1) **gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti sono tenuti**, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 (decreto legislativo della pari opportunità) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione, copia dell'ultimo rapporto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

a2) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50**, si dovranno impegnare a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto della relativa. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali riportate al successivo punto 2.10-bis), altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;

a3) **gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15**, si dovranno impegnare, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto quanto segue:

- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si precisa che, il requisito di cui sopra, deve essere soddisfatto in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) del requisito, da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente punto 2.10) verranno applicate le seguenti penali:

- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 c.3 L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 c.3 bis L.108/2021): 0,6 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 20% dell'importo netto del contratto.

N.B. Con riferimento agli obblighi di assunzione in capo all'appaltatore per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, si ribadisce che la Stazione appaltante ha inteso avvalersi delle deroghe previste dall'art. 47, comma 7 del D.L. 77/2021 in quanto per la quota di occupazione giovanile, le lavorazioni previste dal contratto consistono in opere di natura edile ed impiantistica, anche di elevata complessità che richiedono mano d'opera con specifici requisiti di formazione ed esperienza, mentre per la quota di occupazione femminile si è ritenuto che nei cantieri edili il livello dei tassi di occupazione femminile è estremamente basso in relazione alle mansioni da svolgere.

2.10 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il presente appalto, risultando un contratto sotto soglia, verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 con il criterio del **minor prezzo**, in considerazione della natura dei lavori da realizzare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che tale affidamento viene effettuato sulla base di un progetto esecutivo approvato e validato. In particolare, il minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull'importo a base d'asta.

Per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54 D.Lgs 36/2023 *"Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"* **Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte alla pari ed in aumento, rispetto alla base di gara, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La partecipazione alla gara è destinata ai concorrenti di cui all'art.65 comma 2 del D.lgs n.36/2023 costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art.68 del Codice, alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3 comma 4-ter del D.L.n.5/2009 convertito nella L.n.33/2009, nonché ai concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ed agli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art.69 del D.lgs n.36/2023 La partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei di imprese è altresì disciplinata dagli artt.47 e 48 del Codice e dall'art.92 del DPR n.207/2010 nelle parti ancora vigenti.

3.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Ergo sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da: (articolo 65 comma 2 D.lgs n.36/2023.)

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso **pena l’esclusione dalla gara** dell’autorizzazione rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L. 31/05/2010 n.78).

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.

Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà allegare, in sede di gara, l’impegno, come da allegato alla domanda di partecipazione da presentare sempre in sede di gara, che in caso di aggiudicazione della procedura negoziata, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 68 comma 2 D.Lgs. 36/2023).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.65 comma 2 lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d rete soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d.rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di Imprese di rete partecipa nella forma di raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedi determinazione ANAC N.3/2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un RTI può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art.65 del Codice, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.

Ad ogni buon conto, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, **le imprese concorrenti in reti di imprese** di cui all’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, **devono dichiarare NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto; b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del**



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste; c) le generalità complete delle imprese aderenti al contratto distinguendo tra quelle che: a) eseguono i lavori; b) mettono in comune i requisiti di ordine speciale se diverse da quelle che eseguono i lavori; d) la situazione personale: possesso dei requisiti di idoneità professionale (camera di commercio), generali ed assenza cause di esclusione nonché attestazione SOA di tutte le imprese.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.186 bis comma 6 del R.D.16/03/1942 n.267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.2 Requisiti di carattere generale degli operatori economici, nonché obblighi art.47 D.L. 77/2021 (n.b. il verificarsi delle condizioni di esclusione qui elencate e contemplate espunge il concorrente dalla gara senza possibilità di avvalersi del soccorso istruttorio):

1. la sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione contemplati dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
 - a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - g) del direttore tecnico o del socio unico;
 - h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresì esclusi:
 - a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
 - c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
8. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
- c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

9. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

10. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



11. E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”* Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;
12. La mancata accettazione delle clausole contrattuali contenute nel Patto di integrità del Comune costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'art.1 comma 17 della Legge n.190/2012;
13. La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.
14. La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

Sono esclusi dalla procedura di gara, trattandosi di intervento finanziato dal PNRR, gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta**, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15. Sono esclusi dalla procedura di gara **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

E' altresì vietato partecipare alla gara:

16. In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);

17. Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



18. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 , lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 68 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 , lettera d) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.

19. È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. **La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara**, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

20. Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. "black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

L'operatore economico ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante la sussistenza di taluno dei provvedimenti menzionati ai numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 10, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Se contravviene all'onere di comunicazione il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito taluno di detti provvedimenti.

Le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
- g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
- 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

- a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;
- b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;
- c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;
- d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;
- e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;
- f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;
- g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui all'art. 98 comma 2.

Per quanto sopra emarginato, si sollecita quindi l'attenzione sulle dichiarazioni da rendere con la partecipazione alla presente gara. Trattasi, infatti, di dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art.46 e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



47 del Dlgs.n.445/2000 a fronte delle quali sono previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sanzioni penali di cui all'art.76 del suddetto Dlgs.n.445/2000. L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE: La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione della procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di ordine generale, nonché di carattere speciale: tecnico-organizzativi.

3.3 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa che deve essere compatibile con le lavorazioni oggetto di gara. Per le cooperative - anche l'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Il requisito relativo deve essere dimostrato:

- a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna** delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete ;
- b) nell'ipotesi di consorzi deve essere posseduto **dal consorzio e dalle imprese consorziate** per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



3.4 Requisito di capacità tecnica e professionale: Ai sensi di quanto previsto dall'art. 100, comma 4 Codice cit., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie (prevalente e scorporabili) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 2.5 della presente lettera di invito.

L'articolo 2 comma 2 dell'allegato II. 12 al D.Lgs. 36/2023 prevede che *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”*.

IMPORTANTE: Resta fermo che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. (art. 30 comma 1 allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023) Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l'importo di qualificazione nella prevalente (OG.3). **I partecipanti devono essere in possesso della certificazione rilasciata da una società di attestazione (S.O.A.), , regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto indicato al precedente punto 3.4, specificatamente la categoria OG3 “classifica II o superiore;**

Tutte le categorie di opere scorporabili, sia generali che specializzate, dovranno, considerarsi a qualificazione obbligatoria, ovvero l'aggiudicatario, per eseguirle, dovrà essere in possesso della relativa qualificazione, oppure dovrà necessariamente ricorrere al subappalto.

Trattandosi di categoria prevalente, l'art. 119, del d.lgs. 36/2023 prevede che: *“I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”*

Ciò ne deriva che IN ALTERNATIVA a quanto richiesto al primo capoverso (attestato SOA, per Categorie (prevalente e scorporabili) e classifiche adeguate a ciascuna categoria e relativo importo ai valori dell'appalto da aggiudicare) è richiesto il possesso di Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella sola categoria prevalente e classifica adeguata all'importo complessivo dell'appalto, quindi per Euro 489.493,89 (OG 3 cl. II) con obbligo di subappalto (necessario e qualificante) delle lavorazioni della categoria scorporabile.

Per la procedura negoziata, come già indicato in sede di manifestazione di interesse, si precisa che ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori il comune di Acqui Terme ha previsto che tutte le prestazioni e lavorazioni subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ovviamente i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come raggruppamento temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o imprese di rete i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Gli operatori aventi sede in altri Paesi membri dell'UE o equiparati, Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 3, del codice.

N.B: La mancanza, non formale, di tale requisito è causa di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio.

In caso di RAGGRUPPAMENTO

Ai sensi dell'art. 68 comma 11 .Lgs. 36/2023 “I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.”

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Tale previsione trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, consorzi stabili, raggruppamenti temporanei di concorrenti e per quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g).

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95,

comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate

3.5 ATTENZIONE!!!! Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021, sono state adottate le linee guida *“volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”*, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021. Le suddette linee hanno lo scopo di offrire indicazioni alle Stazioni Appaltanti e agli operatori economici sulle modalità di attuazione delle misure volte a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, di giovani e di donne.

Gli obblighi ad applicazione automatica – eterointegrazione della legge di gara vengono di seguito indicati:

a) Se l'operatore economico occupa oltre 50 dipendenti, allega copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006 (codice delle pari opportunità) con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021). Il rapporto riguarda **la situazione del personale femminile e maschile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta**. Il rapporto è redatto secondo le indicazioni contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 maggio 2018; decreto che sarà presto rinnovato, come disposto dalla legge n. 162/2021. In caso di mancata trasmissione del rapporto da parte dell'operatore economico nei termini indicati dall'articolo 46 del codice delle pari opportunità, questo non costituisce automatico ostacolo alla partecipazione alla gara. Ai fini dello specifico appalto è infatti sufficiente che l'operatore economico predisponga e trasmetta il rapporto alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **contestualmente alla sua produzione in sede di gara**, ne consegua che per le aziende con un numero di dipendenti tra 51 e 100, dovranno prima procedere alla produzione e trasmissione del rapporto e poi partecipare alla gara producendone una copia.

L'operatore economico dichiara altresì: • di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (legge sui disabili).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Per gli operatori con più di 50 dipendenti, la mancata produzione in sede di partecipazione alla gara del rapporto sulla situazione del personale comporta l'esclusione.

In caso di OPERATORI RIUNITI, ciascun partecipante al raggruppamento che **occupi più di 50 dipendenti** deve presentare la documentazione sopra indicata e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria (capogruppo o organo comune).

In caso di CONSORZIO ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, oltre al consorzio anche ciascuna consorziata esecutrice che occupi più di 50 dipendenti deve presentare la documentazione sopra indicata e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del consorzio o della mandataria (capogruppo o organo comune).

b) per l'operatore economico che occupa un numero **pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, l'art.47 comma 3 prevede un altro tipo di adempimento cioè la redazione e trasmissione alle rappresentazioni sindacali di una relazione di genere sulla situazione maschile e femminile che deve essere trasmessa dall'operatore economico aggiudicatario entro 6 mesi dalla conclusione del contratto. Occorre però porre l'attenzione sul secondo periodo del comma 6 del citato art.47, il quale prevede espressamente che la **mancata trasmissione della relazione di genere**, oltre all'irrogazione di penali, comporta **l'interdizione alla partecipazione alle gare rientranti nel PNRR per un periodo di 12 mesi**. L'interdizione riguarda la partecipazione sia in forma singola che associata.

Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis) Infine, analogamente al comma 3, il comma 3-bis richiede agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 di consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una dichiarazione con cui il legale rappresentante attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità. La dichiarazione deve contenere anche l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'operatore economico **nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte**. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

PERTANTO per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, devono produrre apposita dichiarazione: a) di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell'offerta, a stazioni appaltanti di precedenti contratti d'appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021; b) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.47 comma 3 del DL 77/2021, convertito con modifiche il L. 108/2021, la quale andrà trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, c) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare entro sei mesi dalla stipula del contratto - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità che dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



3.6 AVVALIMENTO Ai sensi 104 del Codice, l'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla Camera di commercio. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.

Il concorrente che intenda quindi, far ricorso all'avvalimento dovrà produrre, **a pena di esclusione**, nella Busta digitale A – Documentazione Amministrativa – la specifica seguente documentazione (modelli A.2 e A.3), tenendo presente che come esplicitato nel successivo paragrafo 3.12 “modalità di presentazione della documentazione” **le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. A tali documenti informatici, essendo sottoscritti digitalmente non va allegata copia del documento di identità:**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa concorrente** attestante: **a)** l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; **b)** il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali

2) dichiarazione, in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante **dell'impresa ausiliaria** attestante: **a)** il possesso da parte dell'impresa dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento; **b)** che l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo e si impegna verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento. **c)** che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata

3) originale o copia autentica del Contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Qualora l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo del concorrente, quest'ultimo potrà presentare, in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m.i., attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi Il Seggio di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Il Seggio di Gara, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

N.B. : Ai fini del soccorso istruttorio si precisa quanto segue:

a) la mancanza del contratto e le dichiarazioni previste costituiscono irregolarità essenziale che comportano l'attivazione del soccorso istruttorio;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



b) la mancanza invece della dichiarazione di volontà da parte del concorrente di far ricorso all'avvalimento poiché asserisce al possesso del requisito alla scadenza del termine dell'offerta non è sanabile tramite il soccorso istruttorio ed è causa di esclusione immediata.

IN TERMINI DI SOCCORSO ISTRUTTORIO IN VIA GENERALE

Ai sensi dell'art. 101 D.lgs. 36/2023 "Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

3.7 PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ACQUI TERME allegato alla documentazione di gara che si intende accettato in tutte le sue parti con la sottoscrizione del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

3.8 SOPRALLUOGO Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del DL 13/2023 deve ritenersi applicabile all'ipotesi di specie la disposizione di cui all'art. 8 del DL 76/2020 a norma del quale *le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico*

di procedere alla visita dei luoghi, esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.

Ai fini di rispettare le tempistiche del finanziamento e non ritenendo strettamente indispensabile per la formulazione dell'offerta la visita dei luoghi non è prevista.

3.9 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC).

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **33,00 (TRENTATRE/00)** secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 e caricano sulla piattaforma telematica la ricevuta. Si ricorda il codice **CIG A0034DE16F**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

3.10 AVCPass- fascicolo virtuale operatore economico FVOE

Gli operatori economici concorrenti dovranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione denominato "PASSOE", come meglio indicato di seguito.

Secondo l'articolo 5 della delibera dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 l'adempimento avviene, ai attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE -

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento in oggetto. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali.

Il servizio "Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE" è reso disponibile dall'A.N.A.C. con delibera n.464/2022 <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell'Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. Nei casi non coperti da normativa dell'Unione europea di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

Le stazioni appaltanti accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli precedentemente indicati, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, mediante la Cabina di regia di cui all'articolo 221 del codice. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, e avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali..

Al termine delle operazioni anzidette, il sistema rilascerà un documento denominato "PASSOE" da inserire nella busta A contenente la "documentazione amministrativa". Tale documento attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPass.

Limitatamente al documento denominato PassOe, si rammenta il codice CIG assegnato alla presente gara è **CIG A0034DE16F**

Si specifica che, in caso di avvalimento ,(per questa procedura solo per la categoria prevalente) secondo quanto previsto dalla legge in materia, l'impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del concorrente.

Il PASSOE generato attraverso il sistema AVCPASS deve essere debitamente sottoscritto digitalmente: a) in caso di impresa singola, dal suo legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma; b) in caso di RTI o di Consorzi ordinari costituiti dal legale rappresentante del RTI o del consorzio ordinario oppure da persona con poteri di firma; c) nel caso di RTI o Consorzi ordinari costituendi dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande; d) in caso di consorzi di cui all'art.65 del D.lgs n.50/2016 e smi dal legale rappresentante del Consorzio stesso.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

3.11 Antimafia e Casellario informatico dei contratti-



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Le informazioni antimafia verranno acquisite, se necessarie, attraverso la Banca Dati Telematica Nazionale "SI.CE.ANT.", nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 85 e segg. del D. Lgs. nr. 159/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art.12 della legge n.190/2012 l'iscrizione dell'operatore economico alle White List delle Prefetture è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita.

Si evidenzia che, in considerazione del fatto che le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del sistema AVCPass, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico "alert" la presenza o meno di annotazione a proprio carico.

L'Amministrazione ha accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l'apposito servizio interrogabile tramite il portale A.N.AC. e, pertanto, provvederà direttamente al riscontro della presenza di eventuali annotazioni.

3.12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) Per i concorrenti avente sede in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, co. 3 e 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91 del Codice per la resa delle dichiarazioni, la Stazione appaltante, compie, **il documento di gara unico europeo (DGUE)**, redatto in conformità al modello di formulario del MIT che verrà debitamente sottoscritto digitalmente dal concorrente, consistente in una dichiarazione formale aggiornata del concorrente medesimo - quale prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi - con la quale è attestata l'assenza dei motivi di esclusione.

il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all'articolo 103.

Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il concorrente dovrà allegare oltre al modello DGUE, una dichiarazione integrativa di cui all'allegato Modulo A ed eventualmente quelle contemplate nelle sue appendici (mod.1/bis; mod.a.1; mod.a.2, mod.A.3 e mod.A.4) che dovrà /dovranno comunque essere presentata/te insieme al DGUE.

Infine si precisa che: a) ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencate dalla lettera di invito/ Disciplinare, da inserirsi nella Busta digitale A-Documentazione Amministrativa, e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento, b) l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente prodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente invito/disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della amministrazione aggiudicatrice appaltante.

ATTENZIONE!!!: Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.47 e 47 del DPR n.445/2000 ivi compreso la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art.1, lett.p) del D.lgs n.82/2005, sottoscritti con firma digitale del titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme, ai sensi rispettivamente dell'articolo 18 (nonché art.22 del D.lgs n.82/2005) e dell'articolo 19 del DPR n.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).

Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale Non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

3.13 COMPILAZIONE DEL DGUE (vedi anche avvertenze per una corretta compilazione degli allegati)

Si riportano alcune informazioni (principali) sulla compilazione del DGUE desunte dalla recente Circolare MIT del 30/6/2023 nota protocollo 6212/2023.

Si richiama l'obbligo di presentazione di un autonomo DGUE da parte di tutti i soggetti individuati, nella parte II, lettera A – Informazioni sull'operatore economico del DGUE, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 65 d.lgs. 36/2023 o dalla Rete d'Impresa di cui all'art. 3, comma 4-quater D.L. n. 5/2009, di eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;
- rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

Il DGUE è articolato in **sei Parti**.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull'ente concedente). Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non soggette all'obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono. Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

La Parte II contiene le informazioni sull'operatore economico e sui soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull'eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla Sez. A - Informazioni sull'Operatore economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:

Riquadro "Operatore economico PMI". Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Codice.

Riquadro "Registrazione in elenchi ufficiali". Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati. Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'articolo 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell'articolo 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare, gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) alla voce "Fornire il nome dell'elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile";

se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l'indirizzo web, l'autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce "Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove";

se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione alla voce "Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell'elenco ufficiale". Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C

Riquadro "Forma di partecipazione". Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Nella domanda di partecipazione dev'essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla Sez. B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all'articolo 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa. Per quanto concerne la **Sez. C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, relativamente all'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice**, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente. In ordine alla **Sez. D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento, relativamente al subappalto di cui all'art. 119 del 4 Codice**, si specifica che l'operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell'autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

La Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice).

La Sez. A - Motivi legati a condanne penali si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all' dell'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice. Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice. Le misure di self-cleaning devono essere



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



descritte nell'apposita voce "Descrivere tali misure", precisando se le stesse sono state adottate o devono essere ancora adottate. Se l'operatore ha descritto le misure in un documento separato, allegato al DGUE, in questa voce deve indicare il riferimento di tale documento. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. L'operatore economico dovrà rendere disponibile nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) la documentazione concernente il self-cleaning e darne evidenza compilando la voce "Reference/code" con il testo "Documentazione presente nel FVOE". Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione. Si precisa che le indicazioni sul self-cleaning sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue. Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro". 5 Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento. Per quanto riguarda il riquadro "Concordato preventivo con i creditori", andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente. In ordine ai riquadri "Procedura analoga al fallimento", "Amministrazione controllata" e "Cessazione di attività", si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate. In merito al riquadro "Gravi illeciti professionali" (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro "Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza", "Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili" e nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate". Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita. Nel riquadro "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce "In caso affermativo fornire informazioni dettagliate".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

La Parte IV - Criteri di selezione riguarda i requisiti di ordine speciale previsti dagli articoli 100 e 103 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali). L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla stazione appaltante o dall'ente concedente nell'avviso, bando o documenti di gara; ulteriori informazioni possono essere richieste invece che nel DGUE all'interno della domanda di partecipazione. Il riquadro "Altri requisiti economici e finanziari" deve essere compilato dagli operatori economici per dichiarare il costo del personale in caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (Allegato II.12, art. 28, comma 2, lett. b) del Codice).

La Parte V contiene l'autodichiarazione dell'operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice. Tale parte deve essere compilata, pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.

La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti. Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto 6 terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico (FVOE), previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

3.14 SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Ai sensi dell'art. 101 D. Lgs 36/2023 la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o alla lettera d'invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 101 del Nuovo Codice, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a DUE giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione, dovendo comunque completare in tempi certi il procedimento.

La fattispecie si applica ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara o alla lettera di invito.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

In caso di RTI, la mancata regolarizzazione della posizione di un solo componente determina esclusione dell'intero raggruppamento.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del D.lgs.36/2023, alle indicazioni dell'ANAC del 08/01/2015 determinazione n.1. In ogni caso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del Nuovo Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente avviso.

3.15. PERIODO MINIMO PER IL QUALE L'OFFERTA È VINCOLATA:

L'offerta dei concorrenti rimane valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

3.16 GARANZIA PROVVISORIA NON RICHIESTA. Ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 36/2023 non si ritiene di dover richiedere la suddetta garanzia.. Si precisa che l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva e le relative polizze assicurative previste nel capitolato speciale di appalto.

SEZIONE IV PROCEDURA E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

4.1 TIPO DI PROCEDURA: La procedura negoziata telematica, come già specificato, verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. Il presente appalto, risultando un contratto sotto soglia, verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021 con il criterio del minor prezzo, in considerazione della natura dei lavori da realizzare e tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che tale affidamento viene effettuato sulla base di un progetto esecutivo approvato e validato. In particolare, il



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



minor prezzo sarà determinato trattandosi di contratto da stipulare a corpo mediante ribasso sull'importo a base d'asta.

Per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 54 D.Lgs 36/2023 "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del "Nuovo Codice", è il prezzo più basso. Ai sensi dell'articolo 54 il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Qualora le offerte ammesse (ossia valide) siano pari o superiori a 5 (cinque) la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del seguente metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2;

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a. calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c. calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d. la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- e. la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a. calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b. calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c. calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d. se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e. se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

4. 2 TERMINE DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema, entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 25/09/2023** Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

4.2.1 IL SISTEMA

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: <https://appalti->



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito.

E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma.

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC dell'Acquese e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la CUC dell'Acquese, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla CUC dell'Acquese, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e smi.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la CUC dell'Acquese ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la CUC dell'Acquese e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> , sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Amministrazione aggiudicatrice è la Centrale Unica di Committenza dell'Acquese presso il Comune di Acqui Terme, la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata". **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.** L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione "Informazioni", sottosezione "Accesso area riservata", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 29 del Decreto legislativo n. 36/2023 l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio

presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Le informazioni di cui all'articolo 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell'articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l'impresa mandataria con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la CUC dell'Acquese, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, la CUC dell'Acquese segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC dell'Acquese, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla CUC dell'Acquese e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. La CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato. Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne la CUC dell'Acquese ed il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la CUC dell'Acquese e il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", disponibile nell'area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Informazioni", "Accesso area riservata", parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibile nell'area pubblica della piattaforma nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica. Si ribadisce che non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.

I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:

- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all'indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle due buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A Busta B);
- avviare la compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l'operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale

o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l'accettazione da parte della Stazione Appaltante e/o dell'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante e/o l'amministrazione aggiudicatrice;

- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "Guida alla presentazione delle offerte telematiche", disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione "Informazioni", "Istruzioni e manuali", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Si precisa che:

- prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione "conferma e invia offerta";
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l'invio;
- la piattaforma permette l'upload di file di dimensioni massime di 10 MB per un limite complessivo di 30 MB per ciascuna busta digitale.

4.2.2 LE BUSTE TELEMATICHE

La piattaforma telematica prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

- a) **BUSTA DIGITALE A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.** La busta "A Documentazione amministrativa dovrà essere confezionata e contenere quanto **PREVISTO NEL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.3**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



b) **BUSTA DIGITALE B “OFFERTA ECONOMICA”**. La busta contrassegnata con la lettera “B Offerta economica ” dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno: **l'Offerta economica in bollo**, che dovrà essere redatta in lingua italiana , (secondo lo schema allegato B) datata e sottoscritta digitalmente dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, (RTI) essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. **VEDASI SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.4.**

La mancanza di una delle predette buste costituisce **causa di esclusione irrimediabile** dalla gara non suscettibile di soccorso istruttorio.

Si ribadisce che l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, **costituisce causa di esclusione. Parimenti** il caricamento per errore nella busta digitale A dell'offerta economica **comporta inevitabilmente l'esclusione dalla gara, ove tale inserimento costituisca anticipazione dell'offerta del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione della medesima.**

4.3 Contenuto della Busta Digitale “A - Documentazione amministrativa”

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice dei contratti pubblici, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso al pubblico) della piattaforma telematica medesima nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. La procedura di cui trattasi andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.

Nella **BUSTA digitale A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** i concorrenti dovranno inserire:

1. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A”** in **CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l'allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione. **La Domanda di partecipazione con dichiarazioni, contenuta nella busta digitale “A” non è soggetta all'imposta di bollo in quanto trattasi di adesione ad una procedura negoziata telematica su invito.**
2. **Copia informatica** di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22 commi 1 e 2 del D.lgs n.82/2005 a secondo dei casi: a)dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente; oppure b) (qualora trattasi di imprese) **Copia informatica** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure **iscrizione** in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera; c) iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



- ovvero, nel caso di cooperative sociali, nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali o stato di appartenenza all'Unione Europea;
3. **(DOCUMENTO INFORMATICO) DGUE Documento di gara unico europeo: Compilato** sulla base di quanto previsto nel Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 del MIT del 30/06/2023 redatto in aggiornamento delle Linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 3 del 18.7.2016.
 4. Ai sensi di quanto previsto dal Comunicato del MIT del 30/03/2018 a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella presente busta telematica. Istruzioni compilazione vedasi paragrafo 3.12 e paragrafo 3.13 del presente invito/disciplinare. Per agevolare gli operatori economici questa Amministrazione aggiudicatrice rende disponibile nella documentazione di gara anche il file denominato DGUE poiché il modello DGUE presente sul portale della Commissione europea è impostato (ovviamente) soltanto sulla direttiva comunitaria, fintanto che il Ministero non avrà messo a disposizione una piattaforma analoga ma modulata sullo schema de DGUE nazionale, il DGUE che effettivamente si mette on line a disposizione degli operatori economici stessi è in versione riscrivibile in modo da poter essere compilato. Si rinvia alle informazioni (principali) sulla compilazione del DGUE desunte dalla recente Circolare MIT del 30/6/2023 nota protocollo 6212/2023 e dettagliate al punto 3.13
 5. **(se del caso)** Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: (copia informatica) **il MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE con rappresentanza** conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE,. In tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle prestazioni lavorative che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione **OPPURE (se del caso)** Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi (documento informatico) **l'apposita dichiarazione** sottoscritta digitalmente con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte delle prestazioni lavorative che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione, indicandone la tipologia). La dichiarazione verrà sottoscritta con firma digitale da tutte le Società interessate, **pena l'esclusione.**
 6. **Attestazione SOA in copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità ex art.22 commi 1 e 2 del D.lgsn.82/2005 adeguata per categoria e valori del presente appalto, in corso di validità e rilasciata da una SOA appositamente autorizzata così come previsto al punto 2.5 della presente lettera di invito.
 7. Copia informatica di documento analogico (scansione del documento cartaceo) della **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati per attestazione SOA le cui classifiche risultino pari o superiori alla III;



8. **per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti superiore ai 50)** Ai sensi dell'art. 47, comma 2, della legge 108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, producono, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.
9. **per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) dichiarino nell'Allegato A al presente Disciplinare:a)**) di non aver omesso di produrre, nei dodici mesi antecedenti al termine di presentazione dell'offerta, a stazioni appaltanti di precedenti contratti d'appalto finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021;b)di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.47 comma 3 del DL 77/2021, convertito con modifiche il L. 108/2021, la quale andrà trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, c) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a consegnare entro sei mesi dalla stipula del contratto - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità che dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
10. **ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 33,00** a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67 della l. 23/12/2005 n. 266 con le modalità di cui alla deliberazione dell'Anac 621 del 20/12/2022 (vedasi sito www.anticorruzione.it), pena l'esclusione dalla presente procedura; **CIG A0034DE16F**
11. **Documento PASSOE**, RILASCIATO attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.
12. **PATTO DI INTEGRITÀ** sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico;
13. **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA**:i concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa



vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla CUC dell’Acquese mediante inserimento nella busta digitale “A”, l’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’offerta Economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio su cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con indicazione del CIG della presente procedura, o in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale allegando il file della ricevuta relativa al pagamento del bollo. (tale dichiarazione può essere resa quale sezione interna alla domanda di partecipazione).

4.5 CONTENUTO DELLA BUSTA “B OFFERTA ECONOMICA”

L’Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella piattaforma come sopra meglio specificato.

Accedendo alla “Busta economica” l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione della predetta busta economica. La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale modalità in sintesi prevede:

- la predisposizione del file di offerta, a cura dell’operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla CUC dell’acquese disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Nella busta digitale “B Offerta economica.” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il Modulo B allegato al presente disciplinare di gara e indicante:

a. il RIBASSO UNICO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA (al netto degli oneri di sicurezza).

b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108 comma 9 del Codice (detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto);

c. la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108 comma 9 del Codice.

Non sono ammesse offerte pari od in aumento, pena l’esclusione dalla gara.

L’attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all’offerta economica deve essere allegata nella busta digitale A documentazione amministrativa come già specificato nel presente disciplinare al paragrafo dedicato ai documenti da allegare.

L’OFFERTA COSI’ COMPOSTA sarà sottoscritta con firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante dell’operatore economico. Qualora nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta con firma digitale dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.



Finanziato
dall’Unione europea
NextGenerationEU



In caso di partecipazione da parte dei soggetti di cui all' art. 65, comma 1, lett. e), f) e g) del Codice, anche se non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti o l'aggregazione di imprese a rete.

In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in diminuzione.

5. PROCEDURA , MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita come già emarginato in precedenza, mediante procedura negoziata ,senza pubblicazione di un bando di gara, con contratto a corpo, a sensi dell'art.1 comma 2 lett.b della Legge n.120/2020 così come modificata dalla legge n.108/2021.

In considerazione del fatto che alla presente procedura sono state invitate n. 5 operatori economici, ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 D.Lgs. 36/2023 per quanto concerne l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, "Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque" Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

Ai sensi dell'allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023 si applica il seguente metodo per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte;

METODO A

- 1) **Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
 - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
 - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
 - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore

- percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- 2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici, la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);
- 3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.**

Non sono ammesse offerte in aumento né offerte in variante.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base d'asta indicata dal presente invito/disciplinare.

6 DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'inizio della procedura di aggiudicazione avverrà nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita vale a dirsi **il giorno 25/09/2023 alle ore 13:00** presso il Comune di Acqui Terme – Comune Capofila della CUC dell'Acquese – Piazza Levi 12 . 2 Piano ufficio tecnico **salva eventuale posticipazione comunicata a mezzo piattaforma telematica come di seguito precisato.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Tutte le operazioni della Commissione di gara si svolgeranno esclusivamente all'interno del Portale Appalti e saranno tracciate ad opera del sistema informatico. Dette operazioni saranno altresì verbalizzate ai sensi di legge.

Come riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche, contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Inoltre tutte le sedute pubbliche di gara (apertura documentazione amministrativa e offerte) si svolgeranno a porte chiuse.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della CUC dell'Acquese.

Si potrà partecipare alla seduta da remoto (nel caso si rimanda al documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” più volta citato – capitolo “Espletamento della gara telematica”). La suddetta data/ora nonché tutte le date/ore delle successive sedute pubbliche e/o del rinvio/sospensioni/riprese delle sedute pubbliche di gara ovvero ulteriori informazioni, saranno pubblicate sulla piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura cliccando “visualizza scheda”. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale; in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità previste dal presente bando disciplinare, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

E' facoltà del seggio di gara, qualora il numero dei concorrenti lo consenta ad esplicitare e concludere tutte le operazioni nella medesima giornata.

Nella 1° seduta pubblica, si procederà:

- a dare atto del numero dei plichi telematici regolarmente presentati in piattaforma;
- all'apertura (per ciascun concorrente che abbia presentato un plico conforme e contenente quanto richiesto nel presente bando) della busta digitale A “documentazione amministrativa” al fine di accertare l'esistenza e la regolarità della documentazione in essa contenuta.

In relazione all'esame della documentazione Amministrativa, l'Autorità di gara, nei casi previsti dalla vigente normativa, procederà all'attivazione del soccorso istruttorio sospendendo l'esito della verifica per i concorrenti interessati e assegnando loro il termine sopraindicato per la regolarizzazione. Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, i concorrenti verranno comunque ammessi ma sarà loro richiesto di provvedere, entro un termine assegnato, all'acquisizione del PASSOE o alla sua regolarizzazione.

Qualora non si renda necessario procedere al soccorso istruttorio ovvero all'esito dello stesso, l'Autorità di gara procederà a dichiarare le ammissioni e le (eventuali) non ammissioni in esito alla verifica della documentazione amministrativa.

In ogni caso, nei confronti dei concorrenti non ammessi, la CUC e/o il RUP provvederanno ad effettuare le comunicazioni previste.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Conclusa la fase della disamina della documentazione amministrativa E PREVIA COMUNICAZIONE A SISTEMA, eventualmente in una seconda seduta pubblica di gara la Commissione Giudicatrice procederà quindi, per tutti i concorrenti risultati ammessi, all'apertura delle "buste telematiche B: offerta economica, alla verifica del loro contenuto e, per tutte le offerte il cui contenuto risulti conforme alle prescrizioni del presente invito/disciplinare di gara, alla graduatoria in ordine di ribasso e successivamente all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 5.

In tal caso il seggio di gara proporrà l'aggiudicazione all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta salva la facoltà di valutarne la congruità. A trasmettere al Rup le risultanze di cui sopra al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto del seggio di gara. Individuata la miglior offerta risultata congrua non si procederà a verificare eventuali ulteriori offerte.

Detto atto verrà pubblicato sul profilo del committente e comunicato ai concorrenti ai sensi dell'art 90 del D.Lgs 36/2023.

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

In esito delle operazioni di gara il seggio di gara trasmetterà la proposta di aggiudicazione al RUP per le verifiche di rito e la conseguente assunzione della determinazione di aggiudicazione .

Al termine della procedura l'Ente appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.lgs. 36/2023, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione allorché divenuta efficace, verrà comunicata a sistema ai non aggiudicatari. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla debita segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la medesima viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro sessanta (60) giorni e non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. (v. art. 18 D.lgs 36/2023).

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

SEZIONE V INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici partecipanti, né vincola il soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa di sorta. Si procederà all'espletamento della gara ed all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida e congrua.

2 La Stazione appaltante oltre a quanto previsto nei punti precedenti della presente lettera di invito e nel Capitolato speciale d'appalto, si riserva la facoltà di:

1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
2. previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare la procedura negoziata, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile;

3. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014. (art. 107 Codice);

4. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. (Art. 108 comma 10);

5. aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché congrua, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010; l'inadempimento di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, entro il termine massimo di sessanta giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 124, fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidatario inoltre comunica al Comune, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 14 DL 13/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 1 e 2 del D.L. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020, il mancato rispetto dei termini procedurali di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del decreto citato, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante o dal Comune e opera di diritto.

L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via M. Minghetti n. 10 - 00186 Roma - Telefono: 800896936 - Indirizzo internet: <http://www.anac.it>.

CONTROVERSIE. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 210 del D. Lgs 36/2023. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

ACCESSO AGLI ATTI

[Fino al 31 dicembre 2023] L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



10 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. del Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. I termini per la proposizione di eventuali ricorsi giurisdizionali sono stabiliti dal D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 210 del D. Lgs 36/2023. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati

richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati . I dati potranno essere:

- **trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;**
- **comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;**
- **comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;**
- **comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il valore di aggiudicazione della Concessione saranno pubblicati sulla piattaforma Maggioli collegata al sito istituzionale del comune di Acqui Terme nell'apposita sezione della CUC.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa articolo 1, comma 16, lettera b, e comma 32 legge n. 190/12; articolo 35 decreto legislativo n. 33/12; nonché articolo 20, decreto legislativo n. 36/2023, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comune.acquiterme.al.it I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) Il Titolare ha designato idr. Mangili Luigi, Cloud Assistance, v. san Vincenzo De Paoli 9, Bergamo al numero 800121961 che potrà essere contattato al seguente indirizzo email dpo-cloudassistance@pec.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Costituiscono parte integrante della lettera di invito/disciplinare di gara i relativi allegati alle cui indicazioni e prescrizioni gli operatori economici partecipanti devono attenersi.

LA RESPONSABILE DELLA CUC DELL'ACQUESE

Dott.ssa Simona RECAGNO

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

